



COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: *Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018*

L'anno **duemiladiciotto addì otto del mese di febbraio** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 21:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	MARTINUZ Ivano	Presidente		X
2.	TERZOLO Paolo Maria	Vice Presidente	X	
3.	DE MARCHIS Paolo	Sindaco	X	
4.	CHAREUN Francesca	Consigliere	X	
5.	PEJROLO Luca	Consigliere	X	
6.	MUSSANO Laura	Consigliere	X	
7.	BURGELLO Luciano	Consigliere	X	
8.	ARLAUD Luca	Consigliere	X	
9.	BONNET Angelo	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Comunale: dr. JOANNAS DIEGO.

Il Signor TERZOLO Paolo Maria nella sua qualità di Vice Presidente del C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Vice Presidente Terzolo propone di trattare i punti 2 (TASI), 3 (TARI), 4 (IMU) e 5 (approvazione bilancio) unitariamente, procedendo naturalmente con votazioni separate;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), **è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :**

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo , applicato per le annualità 2016e successive ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2017 (AZZERAMENTO), pubblicata sul portale del federalismo;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

ATTESO CHE la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di stabilità per l'anno 2018 al comma 37 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016).

VISTA la Legge di stabilità 2017, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali:

ART.1 COMMA 42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica **per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali** con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

COMMA 28 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e' stato prorogato al **28.02.2018** dal DM 29.11.2017 del Ministero dell'Interno .Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

Udito il dibattito così riassumibile (secondo il regolamento per le riprese audio-video delle sedute del C.C., la registrazione delle sedute costituisce documento informatico che integra il verbale delle deliberazioni, riportando l'intero dibattito):

Il Sindaco dà illustrazione delle varie aliquote sui tributi e sul bilancio e legge il documento che consegna e che viene allegato alla presente deliberazione;

BONNET: intervento ove riconosce di aver partecipato a diversi incontri anche nelle frazioni, oltre a 2 con i capigruppo consiliari e quindi rileva che è un bilancio partecipato o, quantomeno spiegato.

Esprime condivisione su TASI a ZERO, così come le tariffe TARI. In merito all'IMU rileva che non si può fare diversamente, come le aliquote siano quelle concertate già al tempo delle elezioni, e pertanto condivide la conferma dell'aliquota.

Su bilancio invece legge un documento come dichiarazione di voto, che, si conclude dichiarando astensione; non condivide assenza di spese anche piccole per le frazioni (per tutela incendi), poi per mancata previsione di entrate casermette della Beaume, sia per oneri che per alienazioni; sottolinea anche l'utilizzo, per la prima volta, di parte degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della parte corrente, ma comunque, in ultima analisi, comprende gli sforzi fatti della maggioranza. Consegna il documento di dichiarazione di voto che viene allegato al presente verbale;

TERZOLO: in merito alla previsione delle entrate per oneri di urbanizzazione rileva che l'ipotesi è fondata solo su certezze, in relazione alle effettive scadenze delle rate OO.UU. e dei permessi in fase rilascio; certamente gli interventi relativi alle casermette della Beaume porteranno oneri aggiuntivi così come vendita di alcuni lotti boschivi.

ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti n.	8
Astenuti n.	=
Votanti n.	8
voti favorevoli n.	8
voti contrari n.	=

Pertanto con il risultato che precede;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:
 - a. i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
 - b. l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
 - c. non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;

d. nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

3. di **determinare le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2018** :

→ **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

(di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le **Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9**)

→ **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

(di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili**);

4. di dare atto pertanto che **nell'annualità 2018 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote** e non risulta quindi necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili **alla cui copertura la TASI sarebbe diretta**;

5. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018**;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera consiliare pubblicata sul portale del federalismo** ;

7. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, **tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**

8. di dare atto che, dal 2015, le **deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con seconda distinta votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti	n. 8
Astenuti	n. =
Votanti	n. 8
voti favorevoli	n. 8
voti contrari	n. =

?=?=?=?=?=?

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. 267/00, vengono espressi, dai responsabili dei servizi, i seguenti pareri:

a) UFFICIO FINANZIARIO
parere in merito alla regolarità tecnica
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

FAVOREVOLE
Oulx, 15.01.2018

Il Responsabile di Area
GROS Paolo

Firmato digitalmente sulla proposta

Allegato alla deliberazione C.C. n. 2 del 08 FEBBRAIO 2018

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo successivo dal Vice Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d'Area che hanno sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL VICE PRESIDENTE
TERZOLO Paolo Maria

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. JOANNAS DIEGO

firmato digitalmente